

# TAVOLE DI FONDAZIONE

## *REGOLAMENTO*

Dettato dal  
CAV. AVV. NICOLO' GARELLI fu Giovanni di Garesio

Per il

RICOVERO dei poveri vecchi inabili al lavoro da fondarsi con erezione in Ente Morale in Garesio – Poggiuolo – come da suo testamento olografo 3 settembre 1914 – pubblicato dal Notaio Bertolotti con atto 28 gennaio 1916, registrato a Garesio il 2 febbraio 1916 al n.322 con L.24.30 fede Negri.

## REGOLAMENTO

### Art.1

E' fondato in Garesio Borgo Poggiuolo un Istituto avente per scopo la beneficenza a favore dei poveri d'ambo i sessi in tutto od in parte inabili al lavoro nati e dimoranti nel Comune ed ivi residente da tre anni almeno sotto le condizioni e limitazioni infra indicate.

### Art.2

Essi saranno con separazione di sesso ricoverati, alimentati e indumentati nella casa cosiddetta dei Giaccone a questo scopo espressamente modificata, ben inteso nel numero consentito dalla capacità del fabbricato ed ai mezzi finanziari dell'Istituto e saranno anche soccorsi a domicilio.

## DELL'AMMINISTRAZIONE

### Art.3

L'Istituto sarà amministrato da un corpo collegiale composto dal Presidente Secolare da un Vicepresidente e da altri sei membri, nonché da un Segretario Economo pure secolare e un tesoriere.

### Art.4

Tanto il Presidente quanto gli altri membri saranno eletti dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta di voti e per modo che possibilmente facciano parte di detto consiglio d'Amministrazione un conciliatore in carico o scaduto, il Presidente della Società Operaia; un medico, un sacerdote, un legale e Vi sia pure rappresentato il sesso femminile.

La nomina del Presidente e del Vice-presidente dovrà farsi mediante votazione separata. Se non vi sarà la maggioranza assoluta si rinvierà la deliberazione ad altra adunanza prossima.

E se neanche in questa si potrà avere tale maggioranza, la nomina sarà affidata al Prefetto della Provincia.

Sarà però infacoltà del fondatore di nominare esso senz'altro il primo Presidente, il Vice-presidente e gli altri membri.

### Art.5

Quanto all'eleggibilità di detti Amministratori, all'incompatibilità fra loro, e al loro dovere d'astensione per rapporti di interesse parentela o altro restano applicabili gli art.11-12-13-14-15-16-17 della legge sulle opere pie 17 luglio 1890.

### Art.6

Il Presidente e il Vice-presidente durano in carica quattro anni e gli altri membri si rinnovano per metà ogni due anni.

Dopo i primi due anni cesseranno quelli che ebbero minori voti e in caso di parità di voti i più giovani.

In seguito si procederà per turno, cosicché tutti rimangano in carica poi quattro anni.

### Art.7

Le nomine e le rinnovazioni avranno luogo nella sessione di autunno con effetto al 1° gennaio.

Le surrogazioni straordinarie saranno deliberate subito e avranno effetto tosto che la deliberazione sarà stata approvata.

Il Presidente, o in caso di mancanza di esso, il Vice-Presidente e in mancanza del Vice-presidente il Segretario ne darà tosto avviso all'autorità amministrativa locale.

I surroganti dureranno in carica per il tempo in cui avrebbero durato i surrogati.

### Art.8

Tanto il Presidente quanto gli altri membri saranno rieleggibili sempre senza interruzione.

## DEL PRESIDENTE

### Art.9

Il Presidente quale capo dell'Istituto

- a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione designando le materie sulle quali si deve deliberare.
- b) Dispone e invigila perché abbiano sollecita esecuzione le deliberazioni prese dal Consiglio e perché siano spedite alla Autorità tutoria quelle che devono essere approvate.
- c) Invigila a che le altre disposizioni del presente organico e del regolamento siano sempre osservate e specialmente a che i bilanci siano formati coscienziosamente; a che i ricoverati siano trattati convenientemente e imparzialmente; a che non vi sia sperpero e infedeltà nelle provviste, nei pagamenti e nelle consumazioni; e a che il personale dell'Istituto adempia per ogni altro riguardo i suoi doveri.
- d) Prende in via interinale quei provvedimenti, che non ammettano dilazione per la sicurezza e il buon andamento dell'Istituto salvo a riferirne al Consiglio nella prima adunanza.
- e) Rappresenta l'Istituto in giudizio o per ogni altra occorrenza, e stipula i contratti del Consiglio deliberati e debitamente approvati con facoltà di delegare il Segretario Economo in caso di impedimento.
- f) Dirige e firma il carteggio e fa spedire e firma gli occorrenti mandati.
- g) Disimpegna le altre mansioni delle quali nel presente regolamento.

In caso di assenza o impedimento del Presidente lo rappresenterà in seduta e fuori di seduta il Vice-presidente.

### Art.10

Sarà stanziato a favore del Presidente a titolo di indennità la somma di £.500. Questa ben inteso funzionando il Vice-presidente per il presidente assente o impedito si assegnerà al Vice-presidente in proporzione del suo operato.

## DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

### Art.11

Il Consiglio di Amministrazione deve deliberare sempre quando si tratti:

- 1) di acquisto, alienazione permuta o rinuncia di mobili od immobili e di diritti mobiliari od immobiliari ad eccezione della vendita dei frutti e delle provviste al minuto per l'ordinario dei ricoverati. Si considera provvista al minuto quella, il cui importo non eccede le lire cinquanta.
- 2) Di impiego, di riscossione rinuncia o variazione di capitali, di mutui passivi, di concessione rinuncia, trasporto o limitazione d'ipoteca; di sequestri convenzionali; depositi volontari, fideiussione pegni anticresi; di rinuncia a prescrizione e di transazione.
- 3) Di locazione quand'anche la durata non superi gli anni 9.
- 4) Di eredità, legati e altre largizioni, tranne quelle oblazioni che vengano fatte coll'intenzione che siano distribuite senza altro a ricoverati, riguardo alle quali sta il capoverso dell'art.68 del regolamento sulle opere Pie 5 febbraio 1891.
- 5) Di spese per riparazione, modificazione e ampliamento dei fabbricati e per riparazione e miglioramento degli altri stabili.
- 6) Di azioni da esperirsi o coltivarsi in giudizio anti l'Autorità Giudiziaria e amministrativa.

Il Consiglio deve inoltre prendere le altre deliberazioni in particolari richieste dal presente organico e dal regolamento.

### Art.12

Le deliberazioni del Consiglio salvo speciale disposto in contrario dovranno essere prese coll'intervento almeno della metà dei membri del Consiglio più uno ed a maggioranza relativa.

Trattandosi però delle deliberazioni, delle quali ai n.1 e 2 dell'articolo precedente si richiede la maggioranza assoluta.

### Art.13

La votazione si farà per appello nominale ma trattandosi di persone dev'essere segreta. Non si considera trattarsi di persona allorchè la deliberazione concerne le domande per ammissione al ricovero.

### Art.14

Sarà sempre sentito il Segretario Economo e in caso di dissenso se ne darà atto nel verbale ed ove la deliberazione debba essere approvata, se ne accenneranno i motivi del dissenso. Questa disposizione però non è applicabile per il Segretario provvisorio.

#### Art.15

A parità di voti la proposta s'intende rigettata ma si può dinuovo discutere in altra seduta.

#### Art.16

Il Presidente e il Vice-presidente saranno in caso di impedimento sostituiti dal membro del Consiglio, che ha avuto maggiori voti e in caso di parità di voti dal più anziano, ma in quel caso il Consiglio si limiterà agli affari di semplice amministrazione, salvo che nell'interesse dell'Istituto non si possa assolutamente dilazionare.

#### Art.17

Il Consiglio di amministrazione si radunerà ordinariamente nei primi giorni di ogni bimestre ed in via straordinaria sempre quando il Presidente lo creda opportuno o due membri ne facciano istanza o venga la convocazione ordinata dall'autorità tutoria.

#### Art.18

La convocazione si farà per invito scritto firmato dal Presidente in caso d'impedimento dal Segretario Economo per di lui incarico da consegnarsi a ciascuno membro da uno dei ricoverati o da altri tre giorni prima dell'adunanza.

L'avviso dovrà indicare i principali affari da trattarsi nell'adunanza indetta e l'invito complessivo, che deve ritornarsi al Presidente si farà firmare da ciascun membro, o da chi in di lui assenza l'avviso sarà ritirato.

Risultando che alcuni dei membri del Consiglio sia assente, il Presidente se possibile, e ove non vi sia urgenza, il terrà informato per lettera raccomandata, rinviando anche l'adunanza quando l'interesse dell'Istituto sia per consigliarlo.

#### Art.19

Le proposte estranee alla materia indicata nell'avviso non potranno trattarsi che nella successiva adunanza salvo urgenza assoluta.

#### Art.20

Il Consiglio di Amministrazione avrà cura di affidare ad uno o più membri anche per turno l'incarico di visitare frequentemente il ricovero e d'invigilare specialmente l'alimentazione e indumentazione dei ricoverati e le fatte provviste.

#### Art.21

Non intervenendo i membri del Consiglio a tre consecutive adunanze senza plausibile motivo saranno ritenuti dimissionari. Quanto alla loro responsabilità, saranno applicabili gli art.29 e 30 della legge 17 luglio 1890 sulle opere pie, estensibili pure al Segretario Economo.

#### Art.22

Saranno soggette all'approvazione dell'Autorità Tutoria le deliberazioni indicate negli art.36 e 38 della stessa legge, non che quelle delle quali nel presente regolamento.

### DEL SEGRETARIO ECONOMO

#### Art.23

Per essere nominato Segretario Economo occorre essere secolare e avere 30 anni compiuti, indiscutibile onestà per ogni riguardo, fermezza e indipendenza di carattere, buona condotta morale e civile e sufficiente capacità di istruzione.

E' in facoltà del fondatore dell'Istituto di nominare il primo Segretario Economo.

In seguito sarà nominato dal Consiglio di Amministrazione per concorso previa pubblicazione durante venti giorni almeno in Garessio nei quattro Borghi e anche negli altri vicini Comuni e può essere eletto ancorchè non appartenga a detta città.

Sarà preferibile un pensionato sempre che offra le dette condizioni.

#### Art.24

La deliberazione al riguardo sarà presa dal Consiglio a maggioranza assoluta di voti e a scrutinio segreto con intervento almeno di sei membri almeno prese prima le maggiori informazioni possibili.

In caso di più domande se nella prima votazione nessuno avrà ottenuto la maggioranza assoluta, si procederà per eliminazione, cioè escludendo il postulante, che ebbe minori voti, e così di seguito finchè uno solo ne rimanga.

La scheda dovrà indicare un solo postulante.

#### Art.25

Se malgrado quanto sopra, in quella seduta la maggioranza assoluta non si sarà ottenuta per alcun postulante, si rinvierà la deliberazione ad altra adunanza e se neanche in questa si potrà ottenere, la nomina sarà fatta dal Prefetto della Provincia, al quale verrà trasmesso l'incarico delle osservazioni ulteriori, che ciascun postulante credesse fare per iscritto.

Per questa e per la precedente adunanza si assumerà a segretario mediante equa remunerazione una persona capace ed onesta, che sia estranea all'Istituto.

#### Art.26

Al Segretario Economo verrà assegnata a titolo di stipendio l'annua somma di £.1.400 (millequattrocento)

Dopo 20 anni di servizio avrà diritto a giubilazione con 2/5 dello stipendio; e se dopo cinque anni di servizio si renderà senza colpa moralmente o fisicamente incapace e non avrà dato altro motivo a licenza, avrà diritto di essere alimentato, indumentato ed alloggiato nel ricovero a parte, prestando quei confacenti servizi, ai quali possa ancora attendere con vantaggio dell'istituto, mediante qualche piccola remunerazione in denaro in proporzione dell'utile arrecato da determinarsi dal Consiglio.

#### Art.27

Egli potrà essere licenziato non solo per incapacità non sorvenuta come pure dopo 5 anni per disonestà e per cattiva condotta morale e civile, ma eziandio per parzialità e cattivo trattamento dei ricoverati e per trascuranza nel disimpegno delle sue attribuzioni.

Dovranno però i motivi d'accusa essere dal Consiglio a lui contestati per scritto con invito di presentare pure per scritto le sue difese.

La deliberazione al riguardo dovrà essere presa a maggioranza assoluta con intervento di sei membri almeno, ed essere approvata dalla Autorità Tutoria, alla quale l'interessato potrà, come pure l'Amministrazione trasmettere le ulteriori osservazioni, che si crederanno del caso.

Sarà pure presa a scrutinio segreto.

Anche per tale deliberazione sarà applicabile il capoverso dell'art.25.

#### Art.28

Approvata la deliberazione il Segretario Economo lascerà senza dilazione l'Ufficio, fattane consegna al Presidente o a chi ne sarà da lui incaricato.

#### Art.29

Salvo il disposto del capoverso dell'art.25 e del capoverso ultimo dell'art.27, in caso di impedimento del Segretario Economo potrà anche supplirvi il Consiglio, un membro di esso, ma le deliberazioni dovranno allora essere limitate agli affari di minor importanza o assolutamente urgenti.

Quanto alla gestione del Ricovero provvederà il Presidente, ove non crederà di attenervi egli stesso.

#### Art.30

Volendo il Segretario Economo dimettersi dovrà darne avviso al Presidente sei mesi prima della cessazione. Abbandonando l'Ufficio senza tale preavviso, sarà tenuto al risarcimento dei danni.

#### Art.31

Spetta al Segretario Economo:

- a) Intervenire alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e redigere il verbale.
- b) Preparare di concerto col Presidente il bilancio preventivo e consuntivo nel tempo di cui al regolamento.
- c) Tenere a dovere i registri, volumi o fascicoli, dei quali pure nel detto regolamento.
- d) Formare l'inventario coll'assistenza del Presidente o di un membro del Consiglio da lui incaricato, ivi prendendo poi man mano nota delle variazioni che siano per verificarsi.
- e) Ricevere le domande per ammissioni del ricovero, suppliche, proteste o reclami, e farne tosto comunicazione al Presidente.
- f) Attendere al carteggio, alla spedizione dei mandati, alle esecuzioni delle deliberazioni del Consiglio e alla trasmissione all'Autorità tutoria di quelle che devono essere approvate.
- g) Badare che le provviste siano fatte nella quantità, qualità e condizione di cui in contratto e in campione e siano convenientemente ritirate e conservate.
- h) Invigilare al trattamento dei ricoverati, al servizio, alla cura degli infermi, alla sepoltura dei deceduti, all'uso e conservazione degli oggetti di vestiario, da letto, da tavola e dei mobili tutti e alla conservazione del fabbricato.
- i) Disimpegnare le altre mansioni in particolare indicate nel presente regolamento.

#### Art.32

Il Segretario Economo dovrà risiedere in Garessio e possibilmente nel Borgo Poggiuolo, Esso potrà attendere ad altre non incompatibili occupazioni, purchè queste non l'abbiano a distogliere dalla scrupolosa osservanza dei suoi doveri verso l'Istituto.

### DEL TESORIERE

#### Art.33

Il servizio di riscossione e di cassa sarà affidato alla Banca di Garessio, o all'Esattore locale o ad altra persona capace ed onesta residente ivi mediante cauzione o con ipoteca o con vincolo di rendita sul debito pubblico per somma almeno della metà in più dell'introito presumibile annuale dell'Istituto.

#### Art.34

Il Tesoriere curerà le esazioni valendosi occorrendo dei mezzi privilegiati fiscali come per legge, e non potrà fare pagamenti, salvo che dietro mandati firmati dal Presidente, da un altro membro del Consiglio e dal Segretario Economo.

#### Art.35

Esso terrà in cassa le somme esatte per frutti e interessi.

Le somme capitali per qualsiasi causale esigibili verranno inesorabilmente, se possibile, reimpegnate contemporaneamente alla esazione in conformità delle deliberazioni del Consiglio debitamente approvate, e se ciò non è possibile dovranno senza dilazione alcuna versarsi, o alla cassa postale o ad altro istituto di credito o di risparmio, che di legge, curandone il reimpiego al più presto possibile.

Il presidente o il segretario economo dovranno ben invigilare che quanto sopra sia scrupolosamente osservato, non trascurando neppure le opportune ispezioni di cassa.

#### Art.36

Il primo capoverso dell'art. precedente non sarà applicabile riguardo a quelle somme, che per avventura dovessero destinarsi a far fronte a spese di riparazione o miglioramento.

Queste saranno tenute in cassa dal Tesoriere.

#### Art.37

Il Tesoriere dovrà presentare in Segreteria non più tardi del 31 marzo il conto consuntivo dell'annata precedente e lungo l'anno sorgendo l'incaglio nella riscossione o per altro procurerà d'informarne di mano in mano il Presidente per gli opportuni provvedimenti.

#### Art.38

Egli sarà nominato dal Consiglio di Amministrazione per un biennio e quindi si continuerà da biennio in biennio fino a che dall'uno o dall'altra parte si dia congedo tre mesi prima del finire del biennio.

Potrà però essere dal Consiglio dispensato in qualsiasi tempo per motivi gravi con deliberazione presa a maggioranza assoluta, con intervento di sei membri almeno e a scrutinio segreto e approvata dall'Autorità Tutoria  
In ogni caso dovrà rispondere per dolo, colpa e negligenza.

#### Art.39

Sarà ad esso dovuto l'aggio.....

### DELL'AGENTE E DELL'INSERVIENTE

#### Art.40

Vi saranno pure un agente, una portinaia o portinaio e due inservienti femmine, e ben inteso dovranno essere tutti e specialmente l'agente, persone oneste, capaci e di buona condotta.

Per la nomina, durata, congedo e responsabilità dell'agente si osserverà l'art.38 parte I e due capoversi.

Il Consiglio nominerà pure il portinaio o portinaia e le altre due inservienti riferendosi quanto alla durata della prestazione d'opera o all'obbligo della licenza alla consuetudine.

Le inservienti potranno essere anche moniche purchè si obblighino non solo ad attendere ai lavori di cucina, di refettorio e di dormitorio, ma eziandio a prestare esse stesse tutte le occorrenti cure agli infermi dell'uno o dell'altro sesso senza bisogno di altre infermiere, o dei ricoverati.

Anche l'agente, il portinaio e le inservienti potranno essere per la prima volta nominati dal fondatore.

#### Art.41

L'Agente attenderà alla campagna e alla coltivazione del giardino, dell'orto e dell'altro maggior terreno cintato; designerà e dirigerà i lavori dei ricoverati riferendone poi al Segretario Economo, onde dell'opera prestata si prenda individualmente nota nel registro di cui in regolamento: attenderà alla vendita dei fiori, dell'ortaglia e di quegli altri frutti, che si vendono alla spicciolata, notandone e versandone poi il prezzo ricavato in segreteria, ove rimarrà finchè si sia raggiunta la somma di £.100; e quando necessario e non sia egli distolto dalle dette occupazioni, presterà pure l'opera sua nel ricovero.

#### Art.42

Anche il portinaio oltre alla sorveglianza dell'entrata e della uscita dovrà prestare l'opera sua in aiuto delle due inservienti quando necessario e possibile, e attenderà specialmente al riscaldamento della casa nella stagione invernale e alle funzioni funebri.

Ad esso, quando capace, si potrà pure affidare la confezione e rammendatura degli indumenti dei ricoverati, e la rammendatura e la soppressatura occorrente della biancheria, coperte, ecc. mediante una maggior remunerazione a convenirsi.

Le altre due inservienti dovranno attendere ai lavori tutti della casa non esclusi la custodia e la distribuzione ai ricoverati degli oggetti di vestiario e di letto, e il bucato, questo ben inteso con l'aiuto di giornaliera.

Le inservienti non potranno prestare servizio per altri salvo caso eccezionale di convenienza dietro autorizzazione del Presidente o di chi per esso.

Sorgendo necessità, potrà il Consiglio concedere loro una qualche persona avventizia pei lavori più grossolani.

#### Art.43

All'Agente sarà assegnata l'annua somma di £.800 e se col vitto e alloggio di £.434, al portinaio la somma di £.600 e se col vitto di £.234 oltre all'alloggio in ricovero, obbligatorio come per le inservienti, e alle inservienti la somma di £.200 oltre vitto alloggio ciascuna salva deliberazione contraria.

### DELL'AMMISSIONE IN RICOVERO E SOCCORSO A DOMICILIO

#### Art.44

Saranno ammessi nel ricovero:

- 1) i poveri, che per vecchiaia non sono più abili al lavoro
- 2) i poveri, che trovandosi ancora nella virilità oltre ai 50 anni, non sono più tuttavia abili al lavoro per cattiva condizione fisica non ascrivibile ad ostinata biasimevole abitudine.
- 3) I poveri vecchi equinquagenarii che pur potendo dedicarsi a qualche occupazione non sono però più in grado per alcuna delle cause, delle quali alli numeri 1 e 2 di attendere a lavoro proficuo e sufficiente per campare la vita.

#### Art.45

Sono poveri all'effetto dell'ammissione coloro, che non avendo alcun mezzo di sussistenza, non hanno nemmeno alcun parente, che sia in obbligo, e in condizione di prestar loro gli alimenti e non sono già altrimenti soccorsi.

Potrebbe però il Consiglio di Amministrazione, ravvisandolo opportuno, ammettere provvisoriamente nel ricovero coloro che hanno bensì parenti i quali sono in obbligo e in condizione di prestar loro gli alimenti, ma non vogliono prestarli, sempre che contro di questi (riusciti inutili gli amichevoli inviti) facciano ricorso alla Autorità Giudiziaria.

#### Art.46

Possono pure essere ammessi nel ricovero, coloro che trovandosi in una delle condizioni d'inabilità delle quali all'art.37 hanno però un qualche capitale, rendita, pensione o altro provento qualsiasi non sufficiente per i bisogni della vita, sempre che ne facciano gratuita cessione all'Istituto.

#### Art.47

Non si possono ammettere nel ricovero coloro, che hanno infermità schifose, infettive o richiedenti speciale cura e assistenza.

Essi però saranno soccorsi a domicilio qualora si trovino in alcuna delle condizioni, delle quali all'art.44 e nello stato di povertà di cui all'art.45, né possono essere ricoverati in qualche ospedale o altra opera pia; e a questo effetto sarà iscritta in bilancio la somma di £.600.

Tale somma sarà distribuita a seconda del bisogno a rate bimestrali anticipate, ma la quota da largirsi a ciascuno non potrà eccedere in tutto od in parte la detta somma di £.600 il rimasto sarà portato in aumento della somma da stanziarsi per l'anno successivo purchè questo non venga a superare le L.2000, raggiunte le quali il soprappiù sarà erogato a favore del ricovero.

#### Art.48

Le domande per ammissione saranno fatte anche a voce al Segretario Economo, che ne darà atto e ne riferirà al Presidente.

In pari tempo i postulanti dovranno presentare:

- 1) Certificato di povertà con cenno della nascita e dimora in Garessio e della residenza tenuta ivi da tre anni.
- 2) L'atto di nascita
- 3) Fede medica che provi l'inabilità totale o parziale al lavoro e che escluda ogni malattia schifosa, infettiva o richiedente cura o assistenza speciali
- 4) Lo stato di famiglia

#### Art.49

L'art. precedente si applicherà pure trattandosi di domande per soccorso a domicilio, ma naturalmente la seconda parte della fede medica dovrà essere invece affermativa.

#### Art.50

Sull'ammissibilità delle domande delibererà con sollecitudine il Consiglio di Amministrazione, e in caso d'urgenza il Presidente d'accordo col Segretario Economo salvo a riferirne in Consiglio per la conferma o revoca nella prima seduta.

#### Art.51

Qualora le domande ammissibili inoltrate prima della deliberazione del Consiglio superino (se si tratta d'ammissione al ricovero) il numero dei posti ivi vacanti, e se si tratta di soccorso a domicilio la somma a questo scopo stanziata, saranno preferiti i poveri, dei quali al n.13 dell'art. 44 e fra essi i più vecchi e i più bisognosi tra i più vecchi. Saranno pure preferiti a quelli indicati all'art. 45 capoverso e 46 quelli dei quali al n.2 del detto Art.44.

#### Art.52

Potrà il Consiglio d'Amministrazione rifiutare l'ammissione in ricovero a coloro che per immoralità, proclività a reati, a violenza e prepotenza, per cattiva condotta, o per alterazione mentale permanente o saltuaria possono compromettere il buon andamento dell'Istituto e la tranquillità e sicurezza dei ricoverati.

#### Art.53

Sarà in facoltà dei ricoverati di abbandonare il ricovero quando lo desiderino previo avviso al Segretario Economo o al Presidente, lasciando gli indumenti provvisti dall'Istituto; ma non potranno più esservi ammessi se non dietro deliberazione del Consiglio presa all'unanimità con intervento di sei membri almeno, salvo che ben inteso l'abbandono del ricovero abbia avuta giusta causa.

Ad Essi sarà restituito ciò che apportarono all'Istituto sotto deduzione dell'importo del vitto e alloggio avuti in ricovero calcolato approssimativamente in larga misura in £.1 al giorno.

Però se le somme apportate saranno già state impiegate o consumate si dovrà per il rimborso attendere: che vi si possa provvedere senza sconcerto del Bilancio corrisposto intanto l'interesse del 3,50%.

### DEL TRATTAMENTO E DEI DOVERI DEI RICOVERATI

#### Art.54

I ricoverati formano una sola famiglia divisa per modo che i due sessi rimangano separati.

Quindi essi dovranno prestarsi scambievolmente quelle cure e quell'assistenza che nella famiglia si ha ragione di avere

#### Art.55

E' poi di dovere dei ricoverati non del tutto inabili al lavoro di prestarsi a quei lavori, che compatibilmente con la loro condizione fisica, e colla loro attitudine vengano da Segretario Economo d'accordo col Presidente o in difetto d'accordo col Consiglio loro assegnati.

Il Presidente d'accordo col Segretario Economo, e in difetto d'accordo col Consiglio assegnerà a ciascuno di essi tenuto conto dell'utile arrecato all'Istituto una qualche gratificazione.

#### Art.56

Indipendentemente da quanto sopra il Consiglio di Amministrazione potrà accordare ricompensi o premi a quei ricoverati che si distinguessero per attività e abilità nei lavori di casa e al di fuori, per lodevole condotta, per officiosità verso i compagni e specialmente per cura e assistenza agli infermi.

#### Art.57

Vi sarà in ricovero servizio religioso, ma dovrà essere rispettata la libertà di coscienza e di pensiero, e sarà quindi sempre assolutamente esclusa ogni pressione per fanatismo religioso, per spirito di partito o per altro.

E' pure severamente vietata ogni propaganda di idee sovversive e contrarie a religione.

#### Art.58

I ricoverati devono essere trattati sempre convenientemente tanto riguardo agli alimenti quanto per ogni altro riguardo come in regolamento.

Per conseguenza dato che il reddito venisse ad essere deficiente, anziché diminuire o peggiorare l'ordinario dei , si dovrebbe limitare il numero degli ammissibili in ricovero.

#### Art.59

Cadendo i ricoverati Infermi, se si tratterà di malattia di breve durata, saranno curati nel ricovero, altrimenti saranno trasportati in qualche Ospedale, ed ove si renda applicabile l'Art. 47 potranno essere soccorsi a domicilio sotto le condizioni e nella conformità e limitazione delle quali nell'art. stesso.

## DELLE PENE

### Art.60

Le violazioni per parte dei ricoverati del presente regolamento, non che ogni altra mancanza saranno punite:

- a) coll'ammonizione, cioè colla rimostranza al ricoverato del commesso mancamento in presenza dei compagni
- b) colla limitazione del vitto al puro necessario, e della libertà d'uscita estensibile anche a giorni otto;
- c) coll'espulsione dal ricovero;

L'ammonizione e la limitazione del vitto e dell'uscita possono essere inflitte dal Presidente o dal Segretario Economo o dal Consiglio di Amministrazione.

L'espulsione dal ricovero invece sarà inflitta dal Consiglio, riuscita inefficace l'applicazione delle altre pene.

Il Consiglio in casi gravissimi potrà pure farvi luogo senza altro ancorchè le dette altre pene ne siano state inflitte.

### Art.61

Anche per gli espulsi sarà applicabile l'art.53 per quanto concerne la riammissione e il rimborso delle somme o valori apportati all'Istituto.

## DEL PATRIMONIO DELL'ISTITUTO

### Art.62

## DISPOSIZIONI DIVERSE

### Art.63

Procurerà il Presidente di trattare in via di abbonamento annuo o biennale con alcuno dei Dottori di medicina e chirurgia residente in Garessio per la visita dei ricoverati e cura degli infermi e con un Sacerdote per la Messa in giorno festivo e assistenza dei detti infermi mediante un compenso di £.200 o 300 ciascuno al massimo, salva in seguito l'approvazione del Consiglio.

### Art.64

Procurerà pure di ottenere l'autorizzazione dell'autorità tutoria perchè si possano vendere a licitazione privata previa pubblicazione nei tre borghi, Maggiore, Ponte e Poggiuolo i frutti che si raccolgono in complesso – castagne, grano, uva, fieno ecc.- e senza formalità a cura dell'agente i frutti che si vendono alla spicciolata.

### Art.65

Le provviste per vitto all'ingrosso si faranno per quanto possibile per campione, dovendosi badare più che al maggior o minor prezzo, alla maggiore o minore bontà della merce.

Le altre al minuto come in regolamento.

### Art.66

Si procurerà di non alienare i beni stabili a meno che ci sia notevole evidente vantaggio e non minor sicurezza del capitale.

I beni in Savigliano saranno preferibilmente come ora affittati e quelli in Garessio come ora in parte tenuti a mezzadria, in parte a raccolta e in parte in affitto.

### Art.67

Scopo unico dell'Istituto essendo la beneficenza, per la beneficenza si dovrà al medesimo inesorabilmente sempre mantenere escluso così ogni qualsiasi altro fine per quanto possa essere lodevole.

#### Art.68

Se in avvenire per avventura per impianto di altra consimile opera pia o perqualsivoglia altro motivo venisse a rendersi affatto inutile il soccorso ai poveri vecchi e quinquagenari inabili al lavoro, l'Istituto dovrà essere di preferenza convertito a favore dei minori derelitti.

E se il reddito dell'Istituto si rendesse esuberante per la città di Garessio, si potrà l'Istituto astenere a beneficio dell'intero mandamento e anche dei paesi vicini.

#### Art.69

Potrà il Consiglio di Amministrazione colla debita approvazione dell'autorità tutoria variare, ove necessario, ove inevitabile il presente regolamento nella forma, e per quanto si dimostrasse deficiente o si rendesse inapplicabile, purchè non si venga ad offendere il concetto e la garanzia, che si ebbero manifestamente di mira nel dettare le varie disposizioni.

#### Art.70

Potrà pure il Consiglio colla detta autorizzazione a seconda dell'incremento o deterioramento dell'Istituto aumentare o diminuire gli assegni al personale, rispettati i contratti nella loro durata per quanto possibile.

Finchè non si potranno tenere in ricovero più di otto ricoverati per i diritti d'annualità e d'usufrutto dei quali nel testamento olografo del Cav.Not. Vittorio Garelli e nel testamento 15 luglio 1914 i detti assegni tutti saranno ridotti alla metà, e ridotte a £.300 la somma per il soccorso a domicilio.

Canelli 20 marzo 1909

F.to A. Garelli

V. Dott. Bartolomeo Bertolotti Notaio.